

LETTURA

Tecnici Arpa vogliono il principio dell'accettabilità

uso le novità
ardano
ioso tra privati

na

Bilancio 2019 (articolo 746, della legge integra l'articolo 6-ter/2008 (convertito in 2009) con il comma 1-
po di renderlo inequitate chiaro:

1: Nell'accertare la tollerabilità delle emissioni acustiche, l'articolo 844 del Codice fatto salve in ogni disposizione di legge e di o vigenti che disciplinano le sorgenti e la priorità determinata uso.

-bis: Ai fini dell'attuazione 1, si applicano i limiti di accettabilità del livello di rumore alla legge 26 ottobre 2007 e alle relative norme tecniche».

etti molti commenti e discussioni pratiche dovute all'integrazione che, a parità di condizioni, vanno forse evitate. Infatti, poco tempo prima: la legge e le sue norme di attuazione (articolo 1 del Dpcm del 1997) già costituivano (e sono ancora) il quadro normativo di legge e di o vigenti che disciplinano le sorgenti di rumore. Ciò che rimaneva e resta ancora al giudice la difficoltà di avvalersi dei mezzi di tutela adottati prima

marzo 1991 e successive norme quali la legge 447/1995), oppure attenersi al quadro legislativo.

Ma esaminiamo con ordine la sequenza storica delle leggi che hanno definito il disturbo da rumore. In primis si ha il Dpcm del 1° marzo 1991 (ancora in vigore) che ha stabilito come il criterio di valutazione del disturbo da rumore sia «il criterio dell'accettabilità». Tale criterio è stato confermato dalla successiva legge 447/95 e in particolare dal suo decreto attuativo Dpcm del 14 novembre 1997. Nonostante la chiarezza della legge i giudici hanno in molti casi preferito continuare ad applicare la metodica di valutazione che si era instaurata prima che si definisse il quadro legislativo in materia di inquinamento acustico. A questo punto il legislatore, a maggior chiarezza, ha emanato il DL 207/2008 e poi la legge 145/2018 nelle quali si precisa quale debba essere la metodica di valutazione del disturbo da rumore: il «criterio dell'accettabilità». Quindi questo è il terzo tentativo del legislatore di fare chiarezza dopo la prima legge del 1991.

L'interpretazione legislativa è apparsa chiara, sin dall'entrata in vigore il Dpcm del 1° marzo 1991, alle Agenzie regionali per l'ambiente (Arpa), che fanno consulenze per i Comuni, e a buona parte dei tecnici del settore, confermando la scelta del criterio della «normale tollerabilità» ai contenuti tra i privati.

Quindi non pare del tutto corretto sostenere che ora i limiti siano cambiati perché è dal 1991 che buona parte dei tecnici e delle Ar-

IN BREVE



BUILDING INFORMATION

Il sondaggio di Enea per gli operatori

Enea propone un sondaggio agli operatori del settore edile sull'utilizzo del Building Information Modelling (Bim) per migliorare la performance energetica degli edifici durante l'intero ciclo di vita. Per compilare i questionari online <http://www.net-ubiep.eu/it/users-classes-5/>

CONFABITARE

La Tav motore per l'immobiliare

Si terrà ad Asti (Polo universitario Uni-Astiss) alle 18 di venerdì 8 febbraio il convegno organizzato da Confabitare con Gli Argonauti per valutare le infrastrutture come motore di sviluppo per il territorio. Interverranno docenti del Politecnico di Torino e il Commissario di Governo per l'asse ferroviario Torino-Lione.

CASACONSUMPROPRIETÀ

Pier Paolo Saleri eletto alla presidenza

Con il congresso del 30 gennaio Casaconsumproprietà (Associazione nazionale per la tutela della casa e dei consumatori) ha eletto

Condominio «colpevole» se ostacola i lavori

INFILTRAZIONI

Il proprietario del terrazzo non era riuscito a intervenire

Luana Tagliolini

Impedire la corretta manutenzione della terrazza con «condotte oppostive» esime il detentore dalla responsabilità del custode.

Il principio è stato applicato di recente dalla Corte di cassazione nell'ordinanza 1188/2019, con la quale ha accolto il ricorso di un condòmino condannato, in entrambi i gradi di giudizio, a risarcire i danni cagionati dalle infiltrazioni provenienti dalla propria terrazza a livello all'appartamento sottostante.

Di tali danni, per i giudici di merito, rispondono tutti i condòmini tenuti alla manutenzione (il proprietario della terrazza a livello in quanto custode in base all'articolo 2051 del Codice civile e il condominio in forza degli obblighi di conservazione delle parti comuni) secondo le proporzioni stabilite dall'articolo 1126 del Codice civile (un terzo della spesa a carico del proprietario, i due terzi a carico dei condòmini sottostanti) salvo la rigorosa prova contraria. Per esimersi dalla responsabilità da custodia, incombe sul custode del bene la prova liberatoria della ricorrenza del caso fortuito, della forza maggiore e del fatto del terzo che, nella fattispecie, è consistita nell'opposizione colpevole del condominio alla diligente attività di manutenzione.

La Corte di cassazione ha quindi confermato quanto sostenuto dal condòmino e ha dichiara-